

STATUTO della Associazione " Con il Fondo Danilo Dolci"

esente da imposte di Bollo e Registro ai sensi dell'art.8 L.266/91

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata " Con il Fondo Danilo Dolci" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. L'Associazione "Con il Fondo Danilo Dolci " più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi costituzionali di legalità democratica, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. L'associazione ha sede in Casciago (Va). La sede potrà essere trasferita con delibera di assemblea ordinaria.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

1. Promuovere la conoscenza e la formazione della educazione civica permanente, intesa alla valorizzazione ed attuazione dei principi costituzionali di legalità, solidarietà e partecipazione popolare;
2. Promuovere la conoscenza, la formazione e la sperimentazione della nonviolenza come strategia attiva per il superamento di ogni tipo di conflitto;
3. Promuovere la conoscenza delle persone e dei movimenti che hanno resistito e resistono ad ogni forma di violenza ed ingiustizia;
4. Partecipare al migliore raggiungimento delle condivise finalità del Fondo Danilo Dolci costituito presso la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus;

Art. 5. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- studio, sviluppo e presentazione di progetti di educazione, formazione, ricerca, sperimentazione, manifestazioni e partecipazione;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, proiezioni di film e documentari, mostre d'arte, ecc.;
- istituzione di viaggi di reciproca conoscenza e solidarietà con le regioni meridionali italiane dove le mafie maggiormente scoprono le proprie mire criminali;
- attività editoriale: pubblicazione di periodici, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, produzione di siti, e quant'altro afferente la produzione informatica e mass-mediale.
- traduzione e divulgazione in lingua italiana di opere e articoli pubblicati all'estero su tematiche concernenti le finalità associative.

L'associazione potrà inoltre effettuare ogni altra attività o servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici anche eventualmente a mezzo di convenzione al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Aderenti

Art. 7. Possono diventare aderenti dell'Associazione condividendone le finalità tutti coloro, residenti e non residenti, anche stranieri, che intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Nel caso di aderenti minori d'età il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. Possono associarsi le Associazioni, i Sindacati, le Fondazioni, le Scuole, gli Enti tutti che ne condividano le finalità; in tale caso il diritto di voto verrà esercitato dal legale rappresentante o da suo delegato. Non possono essere aderenti i titolari di cariche o incarichi in Partiti o Movimenti politici, sia a livello nazionale che locale, nè gli associati ad enti o associazioni, anche segrete, i cui scopi appaiano incompatibili con quelli dell'Associazione, Il mantenimento della qualifica di aderenti è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 8. La domanda di ammissione a aderenti deve essere presentata al Consiglio Direttivo su apposito modello dallo stesso predisposto. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Contro tale provvedimento il richiedente ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio di Garanzia.

Art. 10. Gli aderenti si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. sostenitori
- d. enti
- e. onorari.

Aderenti fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Aderenti volontari e sostenitori sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Enti aderenti sono gli Enti tutti che condividendo le finalità dell'Associazione ne sottoscrivano la quota associativa.

Aderenti onorari sono quelle persone, società od enti che a giudizio della Associazione costituiscono un simbolo dei valori statuari e/o alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di aderenti.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 11. Gli aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione con preavviso scritto di almeno 8 giorni

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. .

Art. 12. La qualità di aderente si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di aderenti per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata o si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.6.

La perdita della qualità di aderente nei casi b) c) d) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione l'aderente escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio di Garanzia.

Organi Sociali

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio di Garanzia;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea degli aderenti

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli aderenti in regola con il pagamento delle quote associative. Possono intervenire, senza diritto di voto ma con diritto di parola, i membri dell'Organo di Garanzia che non siano aderenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da suo delegato che la convoca: 1. almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuo finanziario per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, 2. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, 3. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso pubblicato sul sito Web o Blog della Associazione e con comunicazione di posta elettronica a tutti gli aderenti che avranno comunicato il loro indirizzo informatico e agli altri aderenti con consegna di avviso a mano od invio di lettera prioritaria. Le comunicazioni devono essere spedite almeno otto giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della assemblea; l'ordine del giorno con i punti oggetto dell'assemblea.

Art. 15. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti in regola con il pagamento della quota presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di due sole deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione di tutte le cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie sono immediatamente esecutive quali risultano da apposito verbale dettato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Il verbale, che deve contenere la sintesi del dibattito e comunque ogni dichiarazione di cui sia espressamente richiesta la verbalizzazione, deve essere approvato dalla assemblea, anche eventualmente nella seduta successiva.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede con votazione alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla esclusione dei aderenti ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina dei membri del Collegio di Garanzia; sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per la nomina dei membri del Collegio di Garanzia e per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque aderenti nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica o, se formalmente richiesto da un consigliere, con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

I voti sono presi a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi e debbono, come tali, risultare nominativamente da apposito verbale delle riunioni Consiglieri, dettato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli aderenti.

Nello specifico:

1. elegge tra i propri componenti il Presidente e il vice presidente che può anche revocare;
2. nomina il segretario ed il tesoriere;
3. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
4. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
5. predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
6. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
7. conferisce procure generali e speciali;
8. conferisce eventuali incarichi di lavoro fissandone oggetto, tempo e retribuzione;
9. propone all'Assemblea eventuali Regolamenti utili alla attività dell'Associazione;
10. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi aderenti come da art.8;
11. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
12. delibera in ordine all'esclusione dei aderenti come da art. 12.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o aderenti con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Collegio di Garanzia

Art. 24. Il Collegio di Garanzia è composto da cinque membri che possono anche non essere aderenti; svolge la funzione di controllo ed orientamento per la fedele realizzazione delle finalità statutarie e di magistratura interna della Associazione; è nominato con deliberazione di Assemblea straordinaria che ne nomina anche il primo Presidente, essendo i successivi nominati dallo stesso Collegio di Garanzia che provvede anche alla nomina dei nuovi membri in caso del venir meno per qualsiasi ragione del numero statutario di cinque; tutti i singoli membri hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento che risulti dai rispettivi verbali; hanno anche il diritto di visura e di rilascio di copia di tutti i libri e documenti della Associazione. Il Collegio è convocato con le stesse modalità previste per la convocazione della assemblea dal Presidente; è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e decide a maggioranza con motivata deliberazione sottoscritta almeno da due votanti, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente. Il Collegio decide su qualsiasi controversie in tema di interpretazione statutaria sollevate e propostegli dagli aderenti, dai consiglieri, dal tesoriere, dal segretario, dal Consiglio Direttivo o dalla stessa assemblea; decide in tema di ammissione od esclusione di aderenti su ricorso di un qualsiasi aderente. Si pronuncia, salva ogni attività istruttoria sospensiva del termine, nei 30 giorni successivi alla riunione di insediamento del Collegio giudicante.

il Tesoriere e il Segretario

Art. 25. Il Tesoriere che può anche non essere aderente, prestando comunque gratuitamente la sua opera, è nominato dal Consiglio Direttivo anche eventualmente tra i propri membri. E' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni

per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 26. Il Segretario, che può anche non essere aderente, prestando comunque gratuitamente la sua opera, è nominato dal Consiglio Direttivo anche eventualmente tra i propri membri. È il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio che sottoscriverà assieme al Presidente e della tenuta dei libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro degli aderenti e al Libro dei verbali della Assemblea. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti di cui alla Legge 675/96 e D.Lgs. n.196 del 30/06/2003

Art. 27. Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere assolte dalla stessa persona

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un aderente, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Norma finale

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Casciago, 9 ottobre 2010